

COMUNE DI PESCARA

SETT. LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA VIABILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 73 del 27/03/2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SUL TRATTO DI VIA RUGGERO SETTIMO COMPRESO TRA VIA G. BORSI E NAZIONALE ADRIATICA NORD, NELLE GIORNATE DEL 14 E 15/04/2018 PER MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALLA DITTA FAIETA MOTORS SRL.

IL DIRIGENTE

Premesso

Che la società FAIETA MOTORS S.r.l. con sede in Pescara, Via Nazionale Adriatica Nord n. 226, per effettuare una manifestazione motociclistica promozionale denominata "NOLAN DAY", ha richiesto, con nota del 21/03/2018, acquisita al protocollo generale di questo comune al n. 44279, la chiusura del tratto di Via Ruggero Settimo adiacente il negozio Faceta Moto; che tale manifestazione si svolgerà nelle giornate del 14 e 15 Aprile 2018;

che tale manifestazione richiamerà notevole affluenza di pubblico, per cui si rende indispensabile dettare delle norme in merito alla circolazione dei veicoli; Considerato

che al fine di favorire la buona riuscita della manifestazione e, nel contempo, tutelare la pubblica e privata incolumità, si rende necessario adottare un provvedimento per disciplinare, limitatamente ai giorni della manifestazione, la sosta degli autoveicoli e la circolazione stradale nei luoghi indicati

Vista la richiesta della società Faieta Motor Company s.r.l., presentata in data 16/03/2016;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa,

ORDINA

Per le giornate del 14 e 15 Aprile 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00, su Via Ruggero Settimo, nel tratto che va dall'intersezione con via Giosuè Borsi a via Nazionale Adriatica Nord, prospiciente al negozio Faieta Moto, è vietata la sosta e la circolazione

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

 Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;

- Invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al Comando di P.M. (085 4225194), prima della decorrenza del presente atto;
- Disponibilità sul luogo, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, della comunicazione al Comando di P.M. e della copia del provvedimento stesso;

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà all'ultimazione dei lavori, ovvero deve intendersi prorogata senza ulteriore provvedimento qualora la tempistica non potesse essere rispettata per cause impreviste od imprevedibili e/o meteorologiche, previa comunicazione al Comando della P.M. ed al Servizio Mobilità.

- 1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
- 1. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- 2. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
 - Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

DISPONE

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta.

Lo stesso, con propri mezzi e personale, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 27/03/2018